



INFORMAZIONE LEGALE #CORONAVIRUS SU PERMESSI DI SOGGIORNO E RICORSI

Se hai chiesto per la prima volta il rilascio del permesso di soggiorno oppure se devi rinnovare il permesso di soggiorno, puoi andare in Questura solo dopo il 15 aprile. Invece i permessi di soggiorno con scadenza dal 31 Gennaio 2020 al 15 Aprile 2020, non ancora rinnovati, sono validi fino al 15 giugno.

Il titolo di viaggio e carta di identità che sono già scaduti o che stanno per scadere, sono validi fino al 31 agosto.

Se hai avuto una risposta negativa dalla commissione o dal tribunale ma ancora non hai fatto ricorso, tutto rimane fermo fino al 15 aprile. Cerca da subito un avvocato.

Se hai un'espulsione o una convalida del trattenimento al cpr, con queste norme non vi è alcuna sospensione.

Se devi presentare una prima richiesta di asilo o richiesta reiterata di asilo, puoi rivolgerti alla Questura della città in cui vivi. Se la Questura si rifiuta puoi rivolgerti al tribunale che in questi casi ammette la tua causa (procedimento cautelare o d'urgenza ex art. 700 cpc) con l'aiuto di un avvocato.

Se devi richiedere una iscrizione anagrafica puoi farlo on line con una mail semplice. Invia il modulo apposito, e anche in questo caso per rifiuto o nessuna risposta puoi fare causa presso il Tribunale (procedimento cautelare o d'urgenza ex art 700 cpc) con l'aiuto di un avvocato

Tutti i termini per impugnare al Tribunale Amministrativo i rigetti dei permessi per motivi di lavoro sono sospesi fino al 15/4/2020, puoi chiedere al giudice di sospendere i provvedimenti impugnati.